

# **DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA**

## **CODICE ETICO**

### **DELLA RICERCA PSICOLOGICA**

#### **Premessa**

Il presente Codice Etico, specificamente rivolto alla ricerca del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, si fonda sul Codice Etico della Ricerca in Psicologia dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), condividendone i principi ispiratori e gli obiettivi.

Tiene conto, inoltre, di quanto stabilito nel Codice deontologico dell'Ordine degli psicologi, nel Codice Etico di Ateneo e negli Ethical Standards for Research with Children.

#### **Principi Generali**

##### ***Competenza***

Il ricercatore deve essere consapevole delle proprie competenze e dei limiti di queste. Ciò comporta l'impiego esclusivo, nell'ambito della ricerca, di metodi e tecniche per i quali il ricercatore abbia un'adeguata preparazione scientifica ed esperienza pratica. È pertanto necessario un costante aggiornamento teorico e tecnico inerente al proprio settore di ricerca. L'attività dei ricercatori in formazione viene garantita da un ricercatore esperto.

Laddove le ricerche permettano di ipotizzare un potenziale danno fisico e/o psicologico a persone o animali (cfr. 3. *Il rischio di danni permanenti o temporanei a chi partecipa alla ricerca*) il gruppo di ricerca dovrà necessariamente includere o consultare esperti dello specifico ambito di indagine (per esempio di psicologia clinica, di neonatologia, di psicologia animale, e così via). In ogni caso, la competenza del ricercatore deve essere tale da garantire il benessere fisico e psicologico degli attori coinvolti (ricercatori e partecipanti alla ricerca), siano questi ultimi persone o animali.

##### ***Integrità/Trasparenza***

È doveroso per colui che svolge attività di ricerca qualificarsi correttamente ed in modo trasparente ai soggetti con cui entra in contatto, siano essi collaboratori e/o partecipanti. Il ricercatore dovrà comunicare in modo univoco i propri titoli di studio e professionali, la formazione culturale e le esperienze professionali precedenti, l'attuale attività scientifica, di insegnamento e professionale. Il direttore di una ricerca, inoltre, è responsabile dell'accertamento delle competenze professionali dei suoi collaboratori e verifica il possesso delle stesse prima di coinvolgerli nella ricerca.

##### ***Responsabilità***

Le principali responsabilità di colui che svolge attività di ricerca sono richiamate nei seguenti profili:

- rispettare e fare rispettare le vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni in materia di sicurezza, di sperimentazione e ricerca con persone e animali, nonché in materia di riservatezza dei dati;
- impegnarsi a diffondere le conoscenze per elevare il benessere della società e delle persone;
- evitare un uso irresponsabile della ricerca, delle teorie su cui si basa e delle tecniche impiegate: evitare di fornire strumenti o insegnare tecniche in sedi non appropriate o a

persone non sufficientemente preparate ad applicarle (cfr. 8. *L'uso dei risultati della ricerca e l'insegnamento della psicologia*);

- tutelare l'immagine della scienza psicologica e della professione di psicologo, in ogni ambito: sia in sedi scientifiche che attraverso i media (cfr. 7. *La divulgazione attraverso i media*);
- tener conto del benessere psicologico di tutti coloro con cui, a vario titolo, si entrerà in contatto nelle diverse fasi della ricerca (ad esempio collaboratori/trici, studenti/esse e ogni tipo di personale in formazione).

## NORME ETICHE

### 1. *Consenso informato e libertà della persona di ritirarsi dalla ricerca*

Per l'utilizzo dei dati raccolti durante l'attività di ricerca (tra cui video o audioregistrazioni, risposte a questionari o a interviste, etc.), è necessario ottenere il consenso dei partecipanti i quali dovranno essere informati in modo chiaro e corretto su ogni aspetto della ricerca ed in particolare su quegli elementi che potrebbero indurli a non prestare il consenso (cfr. D.Lgs. 196/2003). Dovrà essere chiaro, inoltre, il nome, l'eventuale istituzione di appartenenza e lo status scientifico e professionale di chi effettua la ricerca.

È necessario, inoltre, che il ricercatore si accerti che le informazioni risultino complete e chiare e si accerti della loro piena comprensione.

I partecipanti dovranno essere resi edotti della facoltà di ritirarsi in ogni momento dalle attività di ricerca, senza dover motivare tale scelta. Nel caso di persone istituzionalizzate, ovvero ospedalizzate o detenute, il ricercatore dovrà avere particolare cura nel valutare la libera adesione dei partecipanti. Nei casi in cui la relazione tra i partecipanti alla ricerca ed il ricercatore sia manifestamente asimmetrica (ad esempio tra docente e studente) si dovrà evitare che la mancata prestazione del consenso a partecipare comporti conseguenze negative e ciò al fine di garantire la libera autodeterminazione dei soggetti coinvolti.

È possibile prevedere quattro eccezioni:

1. In tutti quei casi in cui il soggetto non possa validamente prestare il proprio consenso, esso dovrà essere richiesto a chi ne abbia l'autorità (per minori ai soggetti che ne esercitano la potestà; per studenti/esse, qualora la ricerca si svolga in ambiente scolastico, anche alle autorità scolastiche; per i soggetti con handicap psichico e in generale per i/le pazienti non in grado prestare il consenso, esso deve essere chiesto a chi ne abbia la responsabilità legale, e alle figure professionali che li abbiano in cura, siano esse di ambito medico o psicologico). In tutti i casi in cui il soggetto da coinvolgere nelle attività di ricerca abbia un grado di consapevolezza tale da valutare la richiesta di partecipazione il consenso dovrà essere prestato sia da questi che dai soggetti che ne esercitano la potestà.
2. Qualora la ricerca comporti l'uso di metodi osservativi non intrusivi e l'osservazione si svolga in luoghi pubblici e risulti impossibile contattare preventivamente o successivamente i soggetti coinvolti, al fine di chiedere il loro consenso, il ricercatore è tenuto a tutelarne la riservatezza (evitando qualsiasi riferimento a dati sensibili, ovvero rendendo non riconoscibili i volti e le voci al momento della diffusione dei risultati).

3. Per quanto attiene ai disegni di ricerca che prevedano l'uso dell'inganno, e quindi l'impossibilità di ottenere un consenso informato preventivo, questo deve essere chiesto al termine della ricerca (cfr. **2. L'uso dell'inganno nella ricerca**).
4. Nel caso di ricerche con bambini di età inferiore ai tre anni, il ricercatore dovrà avere una cura particolare nello spiegare, ai genitori del medesimo, le procedure di ricerca adottate e dovrà essere particolarmente attento ad ogni manifestazione di disagio da parte del bambino.

Nei casi in cui non sia possibile garantire l'anonimato il consenso dei partecipanti dovrà essere espresso in forma scritta. Allo stesso modo, dovrà essere ottenuto per iscritto, in tutti i casi in cui il metodo di ricerca preveda l'impiego di procedure dolorose (cfr. **3. Il rischio di danni permanenti o temporanei a chi partecipa alla ricerca**) o potenzialmente disturbanti e di possibili violazioni della privacy.

## **2. L'uso dell'inganno nella ricerca**

Qualora l'obiettivo scientifico lo richieda e non risulti possibile l'impiego di metodi alternativi, il partecipante può essere tenuto all'oscuro o ingannato su taluni aspetti della ricerca.

Qualora ciò sia necessario ai fini diagnostici o terapeutici, il ricercatore dovrà porre una attenzione particolare nel valutare le procedure adottate ed è obbligato a scegliere quelle meno stressanti.

Nel caso in cui la ricerca che prevede l'uso dell'inganno si rivolga a soggetti in età evolutiva, il ricercatore deve provvedere all'utilizzo di metodi che non abbiano alcun effetto negativo conosciuto, sia nei riguardi del bambino che della sua famiglia.

Il ricercatore ha in tutti i casi il dovere di informare in modo completo i partecipanti alla fine della prova o al termine della raccolta dei dati, attraverso un colloquio di chiarimento e di rassicurazione, ottenendo il consenso informato all'utilizzazione dei dati stessi. Qualora, per motivi tecnici, sia impossibile rendere le informazioni necessarie al termine della prova, il ricercatore dovrà contattare i soggetti coinvolti alla conclusione della ricerca per informarli adeguatamente, se necessario anche in forma scritta. Il colloquio di chiarimento e rassicurazione oltre ad informare sulle procedure ingannevoli dovrà tendere a:

1. ripristinare uno stato di benessere psicologico;
2. rispondere alle questioni poste dal partecipante anche su aspetti anche non direttamente pertinenti a quella ricerca;
3. modificare e rivedere eventuali idee scorrette che la persona abbia costruito in relazione alla ricerca o di se stessa, indipendentemente dalle richieste specifiche poste dalla ricerca stessa.

Il ricercatore dovrà rendersi disponibile a chiarire i dubbi e rispondere alle richieste dei partecipanti anche in una fase successiva alla ricerca; a tal fine si dovrà dare la possibilità ai partecipanti coinvolti di contattare i ricercatori.

## **3. Il rischio di danni permanenti o temporanei a chi partecipa alla ricerca**

L'attività di ricerca non deve in alcun caso esporre i partecipanti al rischio di danni permanenti o ad effetti nocivi, anche a lunga scadenza, di agenti fisici e chimici.

Per quanto riguarda la salute psichica, il ricercatore è tenuto ad utilizzare le procedure meno stressanti e a porre particolare attenzione alle possibili conseguenze delle procedure relative alla valutazione, alla psicoterapia e alla riabilitazione.

In ogni caso, la ricerca psicologica deve tener conto delle condizioni ecologiche in cui si verificano i fenomeni studiati rispettandone le caratteristiche nella pianificazione del progetto (ad esempio: se si intende realizzare, presso un Servizio Territoriale, uno studio sull'efficacia della psicoterapia avvalendosi di un gruppo clinico e di un gruppo di controllo, quest'ultimo dovrà essere composto da quanti, per ragioni organizzative del Servizio di riferimento, sono in lista d'attesa).

Qualora il progetto di ricerca implichli necessariamente il rischio di danni temporanei di natura fisica o psicologica è doveroso informare esaustivamente i soggetti coinvolti ed ottenere il consenso in forma scritta. Per danni temporanei si intendono sia quelli conseguenti alla somministrazione di stimoli anche minimamente dolorosi, sia quelli che procurano stati di disagio, sia l'invasione della sfera privata.

È necessario che il ricercatore si curi delle differenze culturali ed individuali dei soggetti coinvolti.

Le prove che comportino stimoli dolorosi e/o ansiogeni devono essere precedute da opportune verifiche relative ai livelli individuali di tolleranza.

Anche nei casi in cui non siano normalmente prevedibili danni fisici o psicologici alla persona, chi fa ricerca deve mettere in atto tutte quelle procedure (per esempio una intervista postsperimentale) che permettano di accettare l'eventuale presenza di effetti disturbanti e, di conseguenza, di mettere in atto le procedure necessarie esplicitate in precedenza.

Particolare cura deve essere usata nei casi in cui la procedura di un esperimento implichì situazioni di disagio (per esempio relative all'ambiente, alla durata delle prove, alla qualità degli stimoli, a particolari posture) che possano essere disturbanti o addirittura pericolose per chi abbia problemi di salute. Nei casi dubbi, occorre preliminarmente intervistare la persona per accertarne lo stato di salute in riferimento ai rischi specifici implicati nella prova.

Le ricerche che coinvolgono gli animali possono essere condotte successivamente al controllo dei protocolli sperimentali da parte dell'apposita commissione preposta dal Ministero della Sanità.

#### **4. La riservatezza**

Il ricercatore deve approntare tutte le misure necessarie ad assicurare la possibilità di anonimato ai partecipanti alla ricerca. In fase di presentazione dei dati, deve, inoltre, essere cura del ricercatore oscurare i dati sensibili dei soggetti coinvolti nella ricerca al fine di renderli non riconoscibili. Nei casi in cui non possano essere seguite le suddette disposizioni è doveroso conseguire il consenso dei soggetti alla diffusione dei propri dati e agli usi di questi che la ricerca comporta.

Laddove il disegno di ricerca preveda delle osservazioni non intrusive e alle quali i soggetti non sappiano di essere coinvolti il ricercatore dovrà:

1. registrare i dati solo se ottenuti in osservazioni svolte in luoghi pubblici;
2. rendere irriconoscibili i soggetti qualora non si sia ottenuto il loro consenso scritto.

La tutela della riservatezza prevede due eccezioni:

1. la consulenza di altre figure professionali ugualmente tenute al segreto professionale (ad esempio in ambito medico o psicologico);
2. laddove sia a rischio la persona stessa è dovere del ricercatore contattare le strutture sanitarie o sociali o l'autorità giudiziaria preposta.

#### **5. *La protezione di coloro che partecipano alla ricerca***

È cura del ricercatore verificare le competenze relazionali e scientifiche dei propri collaboratori (ad esempio, studenti/esse, laureandi/e, tirocinanti, tecnici di laboratorio o altre figure professionali), in quanto è di sua responsabilità il trattamento che questi riservano ai partecipanti alla ricerca.

Laddove durante le attività di ricerca, indipendentemente dallo scopo di esse, affiorino informazioni inerenti la salute fisica o psicologica dei soggetti coinvolti (ad esempio, deficit neurologici, problemi affettivi o cognitivi non diagnosticati in precedenza), deve essere premura del ricercatore comunicarlo al soggetto (o chi ne ha la tutela) ed invitarlo a svolgere ulteriori approfondimenti o interventi.

#### **6. *La diffusione delle ricerche in sedi scientifiche***

Durante la presentazione in sede scientifica della ricerca è dovere del ricercatore attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Non divulgare in alcuna sede dati falsificati, inventati o distorti in tutto o in parte. Qualora venissero utilizzati o riferiti dati assunti da altre ricerche è obbligo del ricercatore citarne la fonte.
2. Il ricercatore ed i collaboratori devono dichiarare il ruolo e le responsabilità assunti nella ricerca. Va riconosciuta la con-titolarità della pubblicazione o del report ai collaboratori che hanno svolto un compito sostanziale, mentre i collaboratori che hanno assunto un ruolo minore, ma riconoscibile, dovranno essere menzionati nel testo. Laddove nella ricerca sia impiegato parte del lavoro di studenti e laureandi, questi dovranno figurare come co-autori o collaboratori o menzionati nei ringraziamenti rispetto al lavoro effettivamente svolto.
3. In sedi scientifiche dovranno essere presentate ricerche inedite; qualora il ricercatore esponga una ricerca precedentemente edita o presentata a congressi dovrà avere cura di fornire gli specifici riferimenti bibliografici.
4. Le citazioni dei lavori altrui devono essere esplicite e precise, anche nei casi di elementi assunti informalmente dal ricercatore attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali.
5. Chi fa ricerca in psicologia deve essere disponibile, per un periodo di tempo di tre anni dalla pubblicazione di una ricerca, a mostrare, su richiesta, i propri dati grezzi ad altri per scopi di discussione scientifica. In ogni caso va tutelata la riservatezza dei/delle partecipanti.
6. In ogni forma di comunicazione (sia orale che scritto) delle ricerche il ricercatore dovrà evitare il ricorso ad un linguaggio discriminatorio di qualsivoglia genere.

#### **7. *La divulgazione attraverso i media***

I ricercatori di ambito psicologico hanno la responsabilità nei loro interventi attraverso i mezzi di comunicazione di massa dell'immagine che offrono della scienza psicologica e della professione. A riguardo è opportuno che gli interventi seguano le seguenti disposizioni:

1. i concetti espressi dovranno essere adeguatamente sostenuti da teorie ritenute valide dalla comunità scientifica o validati dall'esperienza professionale. I dati preliminari e senza un saldo ancoraggio teorico ed empirico non dovranno in alcuna maniera essere esposti come conclusivi;
2. il ricercatore dovrà evitare di personalizzare il rapporto tra l'utente e chi svolge la ricerca psicologica (per esempio, somministrando test all'interno di spettacoli televisivi, o rispondendo a domande in trasmissioni radiofoniche o sui giornali). È opportuno che il ricercatore si astenga nell'esprimere giudizi e valutazioni su casi di cui non abbia avuto esperienza diretta e una adeguata documentazione;
3. il ricercatore è responsabile dei dati, delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti di indagine attinenti al proprio ambito di lavoro, pertanto è tenuto a scoraggiarne la pratica da parte di persone professionalmente non preparate ed idonee (cfr. **8. L'uso dei risultati della ricerca e l'insegnamento della psicologia**).

#### **8. L'uso dei risultati della ricerca e l'insegnamento della psicologia**

Il ricercatore ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza delle sedi in cui esporre le ricerche al fine di evitare fraintendimenti o un loro cattivo uso.

È dovere del ricercatore astenersi dall'insegnamento di tecniche e strumenti di ricerca in sedi scientificamente non appropriate, a tal fine occorre valutare il livello di competenza richiesto per l'applicazione delle tecniche e degli strumenti di ricerca oggetto della didattica. L'uso autonomo degli strumenti di ricerca, in assenza di un'adeguata formazione professionale, deve essere scoraggiato ed impedito.

Nelle docenze accademiche e nella supervisione di ricerche altrui (tesi di laurea, lavori di tirocinanti, lavori di collaboratori/trici in formazione) il docente è ritenuto il responsabile della ricerca in tutti i suoi aspetti: dovrà accettare le competenze scientifiche e relazionali dei collaboratori (in questo caso studenti/esse, tirocinanti, ricercatori/trici in formazione) e la correttezza con cui questi si qualificano all'esterno.

#### **Principali Riferimenti Normativi**

- Costituzione della Repubblica Italiana artt. 9, 32;
- T.U. n.81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss. modifiche;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Provvedimento del Garante della Privacy n. 2 del 16 giugno 2004, G. U. 14/08/2004, n. 190.